



# STUDIO LEGALE RIGHETTI RAVERA GIRELLI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

P. IVA E C.F. 02905400103

[WWW.STUDIOLEGALERIGHETTI.IT](http://WWW.STUDIOLEGALERIGHETTI.IT)

## NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI CIRCOLARE N. 02/22 (2° SEMESTRE 2022)

### SOMMARIO

#### ▪ Diritto Marittimo e assicurazioni

- Corte di Cassazione – sentenza n. 19278 del 15 giugno 2022 (Assicurazione per conto di chi spetta – legittimazione attiva e passiva – legittimazione del vettore)

- Corte di Cassazione – sentenza n. 21220 del 5 luglio 2022 (nullità della clausola del contratto di assicurazione che esclude o limita il rimborso delle spese processuali di causa sostenute dall'assicurato)

#### ▪ Diritto dei Trasporti, della Logistica e delle Spedizioni

- Tribunale di Genova – sentenza dell'8 luglio 2022 (“demurrages” – mancato ritiro della merce a destino – responsabilità dello spedizioniere - esclusione)

- Giudice di Pace di Massa – sentenza dell'8 settembre 2022 (servizio di manutenzione trattori stradali – richiesta di pagamento – responsabilità del vettore – esclusione)

- Corte di Cassazione – sentenza n. 26504 dell'8 settembre 2022 (differenza tra spedizioniere “puro” e spedizioniere-vettore – esecuzione personale del trasporto)

- Tribunale di Livorno – sentenza del 3 ottobre 2022 (spedizione marittima - fumigazione containers – inadempimento – responsabilità del fumigatore)

- Tribunale di Milano – sentenza del 28 dicembre 2022 (smarrimento della polizza di carico – “demurrages” – responsabilità dello spedizioniere-vettore)

#### ▪ Diritto Doganale

- Corte di Cassazione – sentenza n. 32771 dell'8 novembre 2022 (Regime non imponibilità IVA – prova esportazione merce)

---

HEAD OFFICE  
**GENOVA**

PIAZZA CORVETTO 1/7  
16122 GENOVA  
TEL. 010.831.81.81  
FAX. 010.831.75.04

[GENOA@STUDIOLEGALERIGHETTI.IT](mailto:GENOA@STUDIOLEGALERIGHETTI.IT)

**MILANO**

VIA MANARA 5  
20122 MILANO  
TEL. 02.54.11.86.57  
FAX. 010.831.75.04

[GENOA@STUDIOLEGALERIGHETTI.IT](mailto:GENOA@STUDIOLEGALERIGHETTI.IT)

**LA SPEZIA**

VIALE ITALIA, 121/8  
18124 LA SPEZIA  
TEL. 010.831.81.81  
FAX. 010.831.75.04

[RIGHLAW@TIN.IT](mailto:RIGHLAW@TIN.IT)

IN COLLABORAZIONE:

**TRIESTE**

AVV. MASSIMILIANO RIMABOSCHI  
VIALE XX SETTEMBRE, 12  
34125 TRIESTE  
TEL. 040.064.17.02  
FAX. 040.064.07.96

## **DIRITTO MARITTIMO E ASSICURAZIONI**

### **ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA – LEGITTIMAZIONE DEL VETTORE**

#### **CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 19278 del 15 giugno 2022**

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è recentemente pronunciata in merito alla legittimazione del vettore a richiedere direttamente alla compagnia assicurativa il rimborso dell'indennizzo assicurativo nel caso in cui il vettore stipuli direttamente il contratto di assicurazioni danni "per conto" del proprio cliente e proprietario della merce.

Nel caso di specie, appunto, il vettore aveva lui stesso provveduto ad assicurare una spedizione contro il rischio di perdita e danni alla stessa durante il trasporto, incluse le ipotesi di furto e rapina. Tutti i colli venivano rubati nel corso del trasporto a seguito di una rapina e il mittente, anziché azionare direttamente la copertura assicurativa "per conto" stipulata dal vettore, addebitava direttamente a quest'ultimo l'intero valore della merce rubata.

Il vettore per ragioni anche commerciali provvedeva a risarcire direttamente il mittente suo cliente e si faceva quindi da questi cedere i diritti per quindi agire in forza della garanzia assicurativa "per conto" verso la compagnia assicuratrice chiedendole il pagamento del danno.

Gli assicuratori rifiutavano tale rimborso e instauratosi un contenzioso giudiziale sia il Tribunale prima che la Corte di Appello dopo davano ragione agli assicuratori.

Il vettore non si perdeva d'animo e ricorreva davanti alla Corte di Cassazione che, al contrario dei precedenti giudici di merito, gli dava invece ragione.

La Corte di Cassazione ha infatti bocciato l'iter argomentativo seguito dalla Corte di Appello, secondo la quale sarebbe stato necessario per legittimare il vettore un preventivo "consenso espresso" dei destinatari della merce trasportata; ha infatti ritenuto la Corte di legittimità, peraltro aderendo ad un proprio orientamento piuttosto consolidato, che il consenso dei destinatari non era necessario in quanto, non essendo la merce mai giunta a destinazione, questi non erano mai diventati parte del contratto di trasporto.

Secondo la Suprema Corte era da considerarsi invece del tutto sufficiente la cessione dei diritti rilasciata al vettore dalla mittente, essendo questi, nel caso di mancata consegna della merce a destino, il soggetto legittimato ad ottenere il rimborso assicurativo nel caso di perdita nel corso del trasporto di merce assicurata con una garanzia assicurativa "per conto di chi spetta".

\* \* \*

### **ASSICURAZIONE RC – NULLITA' DELLA CLAUSOLA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CHE ESCLUDE O LIMITA IL RIMBORSO DELLE SPESE PROCESSUALI DI CAUSA SOSTENUTE DALL'ASSICURATO**

#### **CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 21220 del 5 luglio 2022**

Secondo la Corte di Cassazione la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile che prevede che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici se questi non sono stati direttamente

scelti dall'assicuratore è una clausola nulla ai sensi dell'articolo 1932 c.c. in quanto introduce una deroga vietata all'articolo 1917, terzo comma, c.c.

L'art. 1917, terzo comma, c.c., prevede infatti che *“le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”*.

Il successivo art. 1932, primo comma, c.c., stabilisce che *“le disposizioni degli artt. (...) 1917 terzo e quarto comma (...) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato”*. Per cui una clausola della polizza assicurativa che subordini al *placet* dell'assicuratore il rimborso delle spese legali di causa sostenute dall'assicurato per resistere ad una causa promossa nei suoi confronti avente ad oggetto una sua responsabilità professionale (RC) per cui è assicurato è del tutto nulla.

La legge infatti non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese legali dal proprio assicuratore – trattandosi di spese sostenute nell'interesse comune sia dell'assicurato che dell'assicuratore (art. 1914 c.c.) – purché non siano state sostenute avventatamente (art. 1914, secondo comma, c.c.).

\* \* \*

## **DIRITTO DEI TRASPORTI, DELLA LOGISTICA E DELLE SPEDIZIONI**

### **TRASPORTO MARITTIMO – DEMURRAGES – MANCATO RITIRO DELLA MERCE A DESTINO – RESPONSABILITÀ DELLO SPEDIZIONIERE – ESCLUSIONE**

#### **TRIBUNALE DI GENOVA – sentenza dell'8 luglio 2022**

Il Tribunale di Genova è tornato a pronunciarsi sulla responsabilità dello spedizioniere - secondo la legge italiana - in relazione ai costi di *demurrages* dei contenitori maturati a destino a causa del mancato ritiro della merce.

Nel caso sottoposto ai giudici genovesi era stato il vettore marittimo a promuovere una causa contro lo spedizioniere e contro il mittente (*shipper* in polizza) richiedendo il pagamento delle *demurrages* maturate, in circa tre anni, al porto di destino a causa del mancato ritiro del carico da parte del ricevitore, resosi irreperibile.

Il Tribunale, uniformandosi al consolidato principio sancito nel corso degli ultimi anni dalla stessa Corte di Cassazione con le sentenze nn. 12888/2009 e 4900/2011 (si veda al riguardo le nostre circolari nn. 1/18 e 1/19), ha preliminarmente ribadito che il contratto con il quale il vettore marittimo fornisce a terzi i propri contenitori per il trasporto va assimilato a un contratto di locazione di beni mobili, del tutto autonomo ed indipendente rispetto al contratto di trasporto della merce e non rientrante tra le c.d. prestazioni “accessorie” ordinarie dello spedizioniere ai sensi dell'art. 1737 cod. civ.

I giudici, confermando analoghe decisioni del Tribunale genovese (ad esempio la sentenza della Corte di Appello di Genova del 16.12.2019 già commentata nella ns. circolare n. 2/2019), hanno poi escluso secondo la legge italiana (ove applicabile al contratto) qualsivoglia obbligo personale dello spedizioniere ove nella polizza di carico emessa dalla compagnia marittima venga direttamente indicato quale “*shipper*” il mandante dello spedizioniere.

Gli stessi giudici hanno quindi dichiarato obbligato al pagamento dei costi maturati il solo mandante dello spedizioniere indicato quale “*shipper*” nella polizza di carico.

Il Tribunale, nell’occasione, si è spinto oltre affermando un principio del tutto innovativo per il nostro ordinamento, in qualche misura assimilabile all’istituto della “*frustration*” previsto nel diritto anglosassone: secondo i giudici genovesi, gli addebiti a titolo di *demurrages* della compagnia marittima vanno comunque “stoppati” una volta che sia chiaro che il destinatario non ritirerà più la merce dal porto.

Nel caso di specie, trascorso del tempo dall’arrivo a destino della merce, lo *shipper* aveva dichiarato il formale abbandono della merce, essendo ormai acclarata la mancanza di volontà da parte del *consignee* di ritirarla.

Dopo tale comunicazione di abbandono, la compagnia era tuttavia rimasta inerte, lasciando i container in giacenza al terminal portuale per altri 14 mesi, facendo così maturare ulteriori costi di *demurrages* e *port storage*, addebitati anch’essi sia allo *shipper* che allo spedizioniere.

Alla luce di tale condotta, il Tribunale ha ritenuto che questi ulteriori costi di *demurrages* non potessero essere addebitati allo *shipper* ma dovessero gravare esclusivamente sulla compagnia marittima, in quanto tale ulteriore periodo di giacenza risultava ascrivibile ad una sua libera scelta, avendo deliberatamente scelto di rimanere inerte invece di attivarsi a sua volta secondo le procedure locali per l’abbandono definitivo della merce (distruzione, vendita giudiziale all’asta, etc.).

\* \* \*

## **SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTORI STRADALI – RICHIESTA DI PAGAMENTO – RESPONSABILITÀ DEL VETTORE – ESCLUSIONE**

### **GIUDICE DI PACE DI MASSA – sentenza dell’8 settembre 2022**

L’autofficina che chiede il pagamento di servizi di manutenzioni effettuati su un mezzo ha l’onere di provare, nel caso di contestazione da parte del cliente, di avergli anticipatamente fornito un preventivo di spesa e di aver poi effettivamente concordato con questi l’esecuzione dei lavori. Questo è il principio espresso dal Giudice di Pace di Massa, all’esito di un giudizio seguito dal ns. Studio.

Nel caso in esame una società di autotrasporto si era vista recapitare delle fatture piuttosto ingenti da un’autofficina per vari interventi meccanici effettuati su un suo trattore stradale in uso ad un proprio autista; ciò senza che detta società avesse però mai ricevuto notizie e/o preventivi al riguardo e tantomeno autorizzato detti interventi.

Si scopriva in seguito che tali interventi, tra l’altro eccessivi considerata l’età del mezzo, erano stati richiesti all’autofficina direttamente dall’autista, senza però mai informare il proprio datore di lavoro.

Instaurata la controversia dinanzi al giudice di Massa, si procedeva a chiamare in giudizio anche l’autista, in qualità di unico soggetto obbligato al pagamento dei servizi manutentivi richiesti personalmente.

All’esito del giudizio il Giudice ha infine ritenuto non obbligata al pagamento dei servizi la società di autotrasporto, proprio perché non era risultato provato che la stessa fosse stata messa a conoscenza e li avesse approvati, anche implicitamente.

Il Giudice ha però condannato direttamente l'autista al pagamento delle somme pretese dall'autofficina, avendoli questi ordinati.

\* \* \*

### **DIFFERENZA TRA SPEDIZIONIERE E SPEDIZIONIERE-VETTORE – ESECUZIONE PERSONALE DEL TRASPORTO**

#### **CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n. 26504 dell'8 settembre 2022**

Nuova decisione sulla non sempre semplice distinzione tra lo spedizioniere “puro” e lo spedizioniere-vettore.

La controversia ha visto un committente richiedere al proprio spedizioniere il risarcimento del danno causato da una ritardata consegna di un plico.

Tale plico conteneva un'offerta per la partecipazione ad una gara d'appalto che avrebbe dovuto essere consegnata entro il termine tassativo fissato dal bando di gara.

Tuttavia il corriere a cui si era rivolto lo spedizioniere, per un disguido, ha consegnato la busta con un ritardo di 13 minuti con ciò pregiudicando la partecipazione del committente alla gara d'appalto.

Quest'ultimo ha quindi agito contro lo spedizioniere per ottenere il danno da “*perdita di chance*” derivatogli dalla mancata partecipazione.

Lo spedizioniere si è difeso sostenendo di non aver personalmente assunto alcun obbligo e responsabilità riguardo al trasporto; unico responsabile, semmai, era da considerarsi il corriere.

La Cassazione, tuttavia, ha respinto la tesi argomentativa dello spedizioniere.

I giudici di legittimità hanno infatti ritenuto che quest'ultimo, nel porre in esecuzione quantomeno una porzione del trasporto (ritiro della merce e consegna al corriere), non avesse messo in atto un'attività semplicemente qualificabile come mera operazione accessoria della spedizione ex art. 1737 cod. civ. (come potrebbe essere, al contrario, considerata la custodia delle merci prima della partenza o del carico delle stesse sul mezzo di trasporto) ma bensì un'attività – quella di trasferire un bene da un luogo all'altro – rientrante nella prestazione tipica del trasporto di cose, quale descritta nell'art. 1678 cod. civ.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha qualificato il ruolo assunto dallo spedizioniere quale “spedizioniere-vettore” (e non spedizioniere “puro”) ritenendolo perciò direttamente responsabile della mancata tempestiva consegna del plico; ciò evidentemente fatto salvo il suo diritto di garanzia nei confronti del corriere.

\* \* \*

### **SPEDIZIONE MARITTIMA – FUMIGAZIONE CONTAINERS – RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ CHE EFFETTUA IL SERVIZIO DI FUMIGAZIONE**

#### **TRIBUNALE DI LIVORNO – sentenza del 3 ottobre 2022**

Il Tribunale di Livorno ha qui affrontato una questione alquanto singolare.

Nel caso in esame, una società di spedizioni internazionali, nostro cliente, aveva per conto del suo mandante imbarcato a Livorno un container 40' *Flat Rack*, contenente un'imbarcazione in legno usata, con destinazione Melbourne (Australia).

In conformità alla rigida legislazione vigente in Australia per l'importazione di prodotti dall'estero, lo spedizioniere aveva incaricato una ditta specializzata per effettuare la fumigazione contro la BMSB (*Brown Marmorated Stink Bug*) meglio conosciuta come "Cimice Asiatica".

Tale ditta risultava fra le aziende operanti in Italia autorizzate dal Dipartimento dell'Agricoltura Australiano (DAWE) ad effettuare la prescritta fumigazione BMSB.

Nel corso del trasporto le autorità australiane sospendevano però l'autorizzazione alla ditta di fumigazione e il 40' *Flat Rack*, giunto nel porto di Melbourne, veniva respinto dalla autorità australiane dovendo perciò proseguire sino al successivo scalo della nave presso il porto di Singapore.

In quel porto veniva quindi sottoposto ad un nuovo trattamento di fumigazione e poi reimbarcato per essere sbarcato a Melbourne.

A seguito di quanto sopra venivano sostenuti ingenti extra costi il cui rimborso è stato richiesto alla ditta che aveva effettuato la fumigazione.

Promossa la causa il giudice accoglieva la domanda in quanto la ditta di fumigazione aveva omesso di comunicare subito allo spedizioniere l'avvenuta revoca della sua autorizzazione da parte della autorità australiane.

Lo avesse fatto, lo spedizioniere avrebbe potuto attivarsi per far sbarcare il container in un porto intermedio per sottoporlo alla necessaria ulteriore fumigazione, con ciò evitando gran parte degli extra costi poi maturati.

Da qui la violazione della ditta di fumigazione degli obblighi di cooperazione, lealtà e buona fede contrattuale imposti dalla legge.

\* \* \*

## **TRASPORTO MARITTIMO – SMARRIMENTO DELLA POLIZZA DI CARICO – “DEMURRAGES” – RESPONSABILITÀ DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE**

### **TRIBUNALE DI MILANO – sentenza del 28 dicembre 2022**

Una società manifatturiera con sede in Italia aveva incaricato una casa di spedizione internazionali dell'organizzazione di un trasporto marittimo di sette containers dall'Italia alla Libia.

La compagnia marittima individuata dallo spedizioniere aveva quindi emesso una polizza di carico "all'ordine" giacché il pagamento del prezzo della merce era vincolato da una lettera di credito irrevocabile.

Lo spedizioniere aveva, a sua volta, autonomamente incaricato un corriere per il ritiro del set degli originali della suddetta polizza di carico ma, durante il trasporto, la documentazione era stata smarrita.

Durante i successivi due mesi - resisi necessari per ottenere l'ammortamento giudiziale della polizza di carico andata persa e l'emissione di un secondo set di originali della polizza di carico da parte della compagnia marittima - maturavano ingenti costi di *demurrages* e *port storages* al porto di destino; costi che la compagnia addebitava allo spedizioniere che, a sua volta, li riaddebitava alla società manifatturiera/mittente, sua mandante.

All'esito della causa il Tribunale di Milano ha infine respinto la domanda di rimborso dei costi maturati a destino rivolta dallo spedizioniere verso la società manifatturiera sua committente.

I giudici milanesi, in particolare, hanno ritenuto che lo spedizioniere non avesse titolo per richiedere tale rimborso visto che lo smarrimento del plico contenente gli originali della polizza di carico era da imputarsi al corriere che aveva nella circostanza agito quale suo ausiliario ai sensi dell'art. 1228 cod. civ.

Nel caso specifico l'azione in manleva dello spedizioniere verso il corriere non è stata esaminata nel merito dal Tribunale in quanto dichiarata prescritta.

\* \* \*

## **DIRITTO DOGANALE**

### **DOGANA – REGIME NON IMPONIBILITA' IVA – PROVA ESPORTAZIONE MERCE – ESCLUSIONE**

#### **CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n. 32771 dell'8 novembre 2022,**

La Corte di Cassazione ha, con questa decisione, ribadito il rigoroso principio secondo cui l'esportazione non può essere provata mediante documentazione di origine privata.

Nel caso esaminato, un esportatore aveva invocato la non imponibilità Iva utilizzando come strumento di prova una scrittura privata autenticata da un notaio.

Con tale documento era stato confermato l'arrivo effettivo della merce negli Stati Uniti.

Ciononostante la Corte di Cassazione ha una volta di più escluso la possibilità di provare l'uscita dei beni dal territorio UE attraverso documenti di origine privata, quali, ad esempio, fatture o scritture private autenticate ribadendo il principio per cui, per poter usufruire della non imponibilità Iva, è essenziale che l'uscita delle merci dal territorio doganale venga attestata da apposita vidimazione della Dogana o dell'autorità pubblica dello Stato estero di importazione.